

AVV. ORAZIO URZI
VIA V.GIUFFRIDA, 73
95128 CATANIA
TEL. 095.431942
CELL. 333.5019796
PEC: AVV.ORAZIOURZI@PEC.ORDINEAVVOCATICATANIA.IT

TRIBUNALE CIVILE DI CREMONA

SEZ. LAVORO

**RICORSO EX ART. 414 C.P.C CON ISTANZA EX ART. 700 C.P.C. E SS.
E ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA
NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.**

PER: **Copia Beatrice**, nata a Catania il 15.03.1980 e ivi residente nella via D'Acquisto Salvo 11, int. 38, C.F. CPO BRC 80C55 C351U, **Copia Cettina**, nata a Catania il 30.04.1976 e ivi residente nel V. le Castagnola, 16, C.F. CPO CTN 76D70 C351I, e **Mazzeo Rosa Anna**, nata a Catania il 28.01.1973 e ivi residente nella via Sardegna n. 11 Pi, 2, C.F. MZZ RNN 73A68 C351U, elettivamente domiciliati presso la competente Cancelleria del Tribunale di Cremona, rappresentati e difesi dall'Avv. Orazio Urzi, C.F. RZU RZO 81A24C 351T, Tel./Fax 095.431942, per le comunicazioni di Cancelleria, indirizzo pec avv.oraziourzi@pec.ordineavvocaticatania.it, giusta procura in calce del presente atto:

RICORRENTI

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro pro-tempore;
- **AMBITO TERRITORIALE DI CREMONA**, in persona del Dirigente pro-tempore;
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA**, in persona del Dirigente pro-tempore;

RESISTENTI

NEI CONFRONTI DI

Tutti i docenti iscritti nella classe concorsuale AAAA – EEEE delle graduatorie ad esaurimento, valide per gli aa.ss. 2014-2017, di tutti i 101 Ambiti Territoriali Provinciali d'Italia, ossia a di tutti i docenti che – in virtù del reinserimento di tutti i suddetti ricorrenti, nelle graduatorie ad esaurimento dell'Ambito Territoriale della Provincia di Cremona, per la classe concorsuale AAAA – EEEE valide per il triennio 2014-2017, sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dagli stessi ricorrenti

POTENZIALI RESISTENTI

Per l'accertamento



AVV. ORAZIO URZI
VIA V.GIUFFRIDA, 73
95128 CATANIA
TEL. 095.431942
CELL. 333.5019796

PEC: AVV.ORAZIOURZI@PEC.ORDINEAVVOCATICATANIA.IT

Previa disapplicazione DM Miur n. 235/2014 nonché di ogni altro atto di presupposto, connesso e conseguente

DEL DIRITTO

Dei ricorrenti all'insegnamento dei titolari di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento (ex permanenti) e pertanto all'inserimento nella graduatorie provinciali ad esaurimento ed in quelle per le nomine a tempo determinato, entrambe dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ambito Territoriale di Milano, per la scuola dell'Infanzia e per la scuola Primaria, nella posizione e con i punti a loro spettanti, valide per gli aa.ss. 2014/2017, con tutti i diritti conseguenti, riservate ai docenti abilitati e utilizzate per l'assunzione a tempo indeterminato sul 50% dei posti annualmente banditi dal MIUR ex art. 399, D.Lgs. 297/1994;

FATTO

- 1) I ricorrenti sono insegnanti precari abilitati all'insegnamento nella Scuola dell'infanzia e nella Scuola Primaria, in virtù di "Diploma di maturità Magistrale" conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, come da certificazione allegata.
- 2) I ricorrenti, dunque, sono in possesso del titolo di accesso alle graduatorie ad esaurimento (ex permanenti), utilizzabile in ruolo sul 50% dei posti autorizzati e per il conferimento delle supplenze annuali.
- 3) I ricorrenti attualmente sono inseriti nella fascia terza delle Graduatorie di circolo e d'Istituto ed aspirano ad essere inclusi, per la classe di concorso Scuola dell'infanzia e Scuola Primaria, nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Cremona, valide per gli aa.ss. 2014/2017, ossia nelle graduatorie riservate agli abilitati e utilizzabili ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato sul 50% dei posti annualmente banditi dal MIUR, ai sensi dell'art. 399 del D.Lgs. 297/1994 e ss. Mm.;
- 4) Il Decreto Ministeriale n. 235 del 01.04.2014, recante disposizioni per l'aggiornamento delle graduatorie per il triennio 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, non ha concesso ai docenti titolari del diploma magistrale, conseguito entro l'a.s. 2001/2002, la possibilità di presentare domanda di inserimento nelle predette graduatorie utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato
- 5) Soltanto con D.P.R. con il DPR del 25 marzo 2014 (di accoglimento di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica) il MIUR ha formalizzato il Parere del Consiglio di Stato 5 giugno 2013, Sezione II, **che ha riconosciuto, a tutti gli effetti di legge, il valore abilitante del diploma magistrale ai sensi del D.M 10 marzo 1997.**



AVV. ORAZIO URZI
VIA V.GIUFFRIDA, 73
95128 CATANIA
TEL. 095.431942
CELL. 333.5019796

PEC: AVV.ORAZIOURZI@PEC.ORDINEAVVOCATICATANIA.IT

6) Il MIUR ha, dunque concesso ai docenti in possesso del diploma magistrale la possibilità di presentare la domanda di inserimento nella seconda fascia delle Graduatorie d'Istituto (dove sono collocati i docenti muniti di titolo abilitativo), durante l'aggiornamento di dette graduatorie operato con D.M. 235/2014. Tale possibilità (inserimento nelle graduatorie a seguito del riconoscimento del valore abilitante del diploma magistrale) non è stata riconosciuta, però, dal Miur durante le operazioni di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento (GAE), regolate dal D.M. 235/2014.

Si precisa che dette graduatorie sono valide non soltanto per il conferimento di contratti a tempo determinato, ma anche per le nomine a ruolo.

7) Il D.M. 235/2014 di aggiornamento della GAE è stato annullato con Sentenza del Consiglio di Stato 1973/2015 del 16 aprile 2015, nella parte in cui non consente l'inserimento dei docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002. A seguito di tale pronuncia i ricorrenti hanno inoltrato richiesta formale di inserimento nelle GAE alle amministrazioni resistenti con contestuale lettera di messa in mora. A tale missiva i ricorrenti non hanno avuto alcuna risposta.

Tanto premesso, i ricorrenti chiedono che sia accertato e dichiarato il suo diritto all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento delle classi di concorso scuola dell'infanzia e primaria della Provincia di Cremona, con il punteggio a loro spettante.

DIRITTO

La vicenda che qui ci occupa ha ad oggetto il diritto dei ricorrenti ad essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, in quanto in possesso dell'abilitazione richiesta per il relativo accesso.

Abilitazione peraltro, conseguita prima della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), le graduatorie sono state trasformate da permanenti ad esaurimento (art. 1 co. 605 e ss.)

Nello specifico trattasi di graduatorie ad esaurimento (già permanenti) della Provincia di Cremona, dalle quali l'amministrazione scolastica attinge sia per il conferimento dei contratti a tempo indeterminato (nomine in ruolo) sia per i contratti a tempo determinato (supplenze) degli insegnanti di ogni classe di concorso.

Il D.Lgs 297/1994, all'art. 401, prevedeva che tali graduatorie avessero un carattere permanente e che fossero periodicamente aggiornate con l'inserimento di nuovi docenti in possesso di abilitazione.



AVV. ORAZIO URZI
VIA V.GIUFFRIDA, 73
95128 CATANIA
TEL. 095.431942
CELL. 333.5019796

PEC: AVV.ORAZIOURZI@PEC.ORDINEAVVOCATICATANIA.IT

In seguito, con legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), le graduatorie sono state trasformate da permanenti ad esaurimento (art. 1 co. 605 e ss.).

Tale nuova disciplina legislativa, nell'intento di eliminare il risalente fenomeno del precariato nella scuola ha disposto la trasformazione delle graduatorie provinciali permanenti, già istituiti dalla legge n. 124/1999, in graduatorie ad esaurimento, consentendo che nelle graduatorie così configurate possano inserirsi, a pieno titolo, coloro che sono in possesso di un'abilitazione, nonché, con riserva, coloro che hanno in corso una procedura abilitante ordinaria o riservata.

Tale normativa ha dunque precluso nuovi inserimenti nelle graduatorie ad esaurimento. Sennonchè i ricorrenti erano già in possesso del titolo abilitante prima della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, ma il MIUR non riconosceva il valore abilitante del titolo posseduto.

Nel corso degli anni, infatti, i vari D.M. che hanno disposto l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, da ultimo il D.M. 235/2014, non hanno previsto la possibilità di inserimento di coloro che, al pari della ricorrente, erano in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002.

Questo in quanto il MIUR, non considerava abilitante tale titolo.

Il Consiglio di Stato con parere n. 4929/2012, ha riconosciuto il valore abilitante dei diplomi di scuola magistrale e di maturità magistrale conseguiti entro l'a.s. 2001/2002 nei seguenti termini: "prima dell'istituzione della laurea in Scienze della Formazione, il titolo di studio attribuito degli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola d'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti secondo l'art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 D.L. 16.04.1994 n. 297" (Consiglio di Stato, parere n. 4629/2012)

Il Consiglio di Stato, con tale parere ha stabilito quindi che i docenti in possesso del diploma di scuola magistrale e di maturità magistrale (e relative sperimentazioni, perchè corrispondenti) , conseguito entro l'a.s. 2001/2002, sono da considerarsi abilitati sia per l'insegnamento nella scuola d'infanzia che per l'insegnamento nella scuola primaria.



AVV. ORAZIO URZI
VIA V.GIUFFRIDA, 73
95128 CATANIA
TEL. 095.431942
CELL. 333.5019796

PEC: AVV.ORAZIOURZI@PEC.ORDINEAVVOCATICATANIA.IT

Si precisa e rileva che i ricorrenti sono in possesso dell'abilitazione valida per la classe di concorso scuola dell'infanzia e scuola primaria (AAAA-EEEE), oltre ad aver conseguito, alcuni di loro, ulteriori titoli abilitanti.

Il contenuto del parere del Consiglio di Stato è stato poi accolto dal DPR del 25 Marzo 2014. In conseguenza del valore abilitante dei titoli di studio di cui trattasi il MIUR ha riconosciuto il diritto dei docenti diplomati (con diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, l'inserimento nella II fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto (per la scuola dell'infanzia e/o primaria a seconda del titolo conseguito) a seguito dell'aggiornamento di dette graduatorie, operato con D.M. 353/2014.

Si evidenzia che da tali graduatorie l'amministrazione attinge esclusivamente per la stipula di contratti a tempo determinato.

Il valore del titolo abilitante del diploma magistrale non è stato poi, però riconosciuto titolo di accesso valido ai fini dell'ingresso nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) dal MIUR durante l'aggiornamento di dette graduatorie, operato con il D.M. 235/2014.

Questo nonostante i titoli abilitativi in questione fossero stati conseguiti entro l'anno 2001/2002 e quindi ben prima della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento.

C'è da ricordare che, prima del Consiglio di Stato, più di un TAR ha stabilito che tutti coloro che sono in possesso del diploma magistrale conseguito precedentemente al 2001/2002 hanno pieno diritto a presentare domande di accesso ai corsi di specializzazione per il conseguimento del titolo di abilitazione sul sostegno.

Un diritto sancito dall'art. 197 comma 1 del D.Lgs 297/1994 e dell'art. 15 comma 7 del D.P.R. 323/1998: disposizioni legislative, mai abrogate, che attribuiscono il valore abilitante al diploma di maturità magistrale nonché il diritto ai possessori di partecipare ai concorsi a cattedra.

L'abilitazione è, infatti, intrinseca al titolo medesimo e non è subordinata al superamento di alcuna ulteriore prova, esame o concorso.

Ad ogni modo con la Sentenza n. 1973/2015 del 16.04.2015 il Consiglio di Stato ha annullato il D.M. 235/2014 di aggiornamento delle GAE nella parte in cui non ha consentito ai docenti in possesso del titolo abilitante conseguito entro l'a.s. 2001/2002 la possibilità di inserimento nelle GAE.

“Ora, non sembra, altresì, esservi dubbio che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento (finanziaria 2007), fossero già in possesso



AVV. ORAZIO URZI
VIA V.GIUFFRIDA, 73
95128 CATANIA
TEL. 095.431942
CELL. 333.5019796

PEC: AVV.ORAZIOURZI@PEC.ORDINEAVVOCATICATANIA.IT

del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014 a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali. (...). Risulta, altresì, fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali ricorrenti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizioni nelle graduatorie di circolo e d'istituto, valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato.

In tal senso, i criteri, fissati dal D.M. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati". (Consiglio di Stato, Sentenza n. 1973 del 16.04.2015).

L'annullamento da parte del supremo organo della giustizia amministrativa dei criteri fissati dal D.M. n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, ha valenza erga omnes e, pertanto, le ricorrenti hanno inoltrato alle amministrazioni, apposita richiesta di inserimento in GAE, con contestuale lettera di messa in mora, allegate al presente ricorso.

Le amministrazioni resistenti non hanno risposto a tale diffida.

Si precisa inoltre che l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento in virtù della Sentenza del Consiglio di Stato n. 1973 del 16.04.2015 da parte dell'amministrazione sarebbe dovuto avvenire in via automatica come accaduto presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia Ufficio XII – Cremona.

Alla luce di quanto sopra risulta evidente il diritto dei ricorrenti ad essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento sia della scuola primaria che dell'infanzia, in virtù dei titoli abilitanti di cui è in possesso.

ISTANZA CAUTELARE EX ART 700 C.P.C.

Per tutto quanto sopra rappresentato in fatto ed in diritto, sussistono, nel caso di specie, entrambi i requisiti, del fumus boni juris e del periculum in mora, necessari ai fini della concessione dei provvedimenti di urgenza ex. Art. 700 c.p.c.



AVV. ORAZIO URZI
VIA V.GIUFFRIDA, 73
95128 CATANIA
TEL. 095.431942
CELL. 333.5019796

PEC: AVV.ORAZIOURZI@PEC.ORDINEAVVOCATICATANIA.IT

Per quanto attiene al *fumus boni juris*, si ritiene che “la verosimiglianza dell’esistenza del diritto “appaia provata, in quanto è già stato annullato, con efficacia erga omnes, il D.M. 235/2014 da parte del Consiglio di Stato (Sentenza n. 1973/2015) nella parte in cui non ha previsto la possibilità di inserimento nelle GAE di coloro che sono in possesso del diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002.

Dunque le pretese degli odierni ricorrenti appaiano fondate.

Circa il *periculum in mora*, va considerato che, ove la presente istanza non venisse accolta, agli odierni ricorrenti deriverebbe un grave ed irreparabile danno dato che, le “graduatorie” di cui si discute hanno valenza triennale, per gli aa. Ss. 2014/2017, ai fini tanto delle immissioni a ruolo quanto delle supplenze temporanee.

Inoltre, l’inserimento con riserva delle stesse ricorrenti in dette graduatorie consentirebbe l’inclusione, seppur sempre in via non definitiva, anche nella prima fascia delle graduatorie d’istituto.

In più, si deve considerare che il DDL “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” – Atto Camera n. 2994 all’articolo n. 8, comma 10, divenuto legge, con la pubblicazione in Gazzetta il 15.07.2015 ed in vigore, dal 16.07.2015, prevede la cancellazione definitiva delle graduatorie ad esaurimento a decorrere dall’a.s. 2015/2016 (*Il comma, tenuto conto della procedura straordinaria di assunzioni a tempo indeterminato finalizzata a coprire tutti i posti vacanti e disponibili nell’organico dell’autonomia e della modifica delle modalità di accesso di ruoli del personale docente di cui all’art. 399 del testo unico di cui al D.Lgs. n. 297/1994, prevede la perdita di efficacia di tutte le graduatorie di merito e ad esaurimento di cui al comma II, lettera a) e b), per i gradi di istruzione della scuola primaria e secondaria, ai fini dell’assunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata. Le graduatorie relative al personale docente della scuola dell’infanzia e al personale educativo continuano ad avere efficacia*).

Molte delle novità entreranno però a regime solo dal prossimo anno scolastico (1° settembre 2016) dopo un anno di transizione. Si pensi ad esempio al piano **straordinario di immissioni in ruolo** che andrà a regime solo dall’anno scolastico 2016/2017, ma che già a Settembre del corrente anno, produrrà i primi effetti.

Infatti entro settembre 2015 **verranno assegnate, circa 47.476 cattedre tra turn over**, posti disponibili e nuove immissioni sul sostegno. Tali posti saranno, quindi assegnati alle due categorie di docenti interessati - vincitori e idonei dei vecchi concorsi incluso



quello del 2012 da una parte, e iscritti alle graduatorie ad esaurimento (ex graduatorie permanenti) dall'altra.

In questa seconda categoria, hanno diritto di essere inseriti per i motivi di diritto, meglio sopra specificati, le odierni ricorrenti.

Le stesse sono, infatti, docenti abilitate all'insegnamento nella Scuola dell'infanzia e nella Scuola Primaria, in quanto provvisti del titolo di studio "Diploma di maturità Magistrale" conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, come da certificazione allegata, e sono dunque, in possesso del titolo di accesso alle graduatorie ad esaurimento, utilizzabile in ruolo sul 50% dei posti autorizzati e per il conferimento delle supplenze annuali, ma non inseriti nelle graduatorie ad esaurimento e, pertanto, esclusi, illegittimamente, dal piano straordinario di assunzioni di cui alla Legge 107/2015 (c.d. "Buona Scuola").

Si precisa, altresì che il **piano straordinario di assunzioni definito dalla Legge 107/15, prevede 4 fasi** (vedi allegato Guida alle fasi b) e c) del piano straordinario).

La fase 0 e la fase a) sono realizzate sostanzialmente con le regole tradizionali fino a copertura di tutti i posti liberi in organico di diritto nelle varie province. Dopo queste fasi è prevista la fase b) **(che interessa gli attuali ricorrenti e che si dovrebbe svolgere a metà Settembre)**, con la quale si assegnano i posti non coperti nelle fasi precedenti ai docenti di altre province che non siano stati assunti nelle fasi precedenti. Terminata anche questa fase gli stessi docenti non ancora assunti partecipano alla fase c) nella quale vengono assegnati i posti dell'organico aggiuntivo previsto dalla Tabella 1 della legge 107/15. La legge prevede che i posti dell'organico aggiuntivo siano assegnati alle varie classi di concorso della secondaria tenendo conto della consistenza delle graduatorie (GAE e Concorso) dopo la fase b).

Questo significa che tendenzialmente saranno attribuiti più posti dove ci sono più aspiranti in modo da ottenere lo svuotamento delle graduatorie dei Concorsi (che saranno cancellate dopo queste fasi) e quello delle GAE (almeno parziale), di guisa che, **l'eventuale e legittimo inserimento, urgente, nelle GAE, permetterebbe, alle attuali ricorrenti di poter beneficiare, a pieno titolo, degli effetti della fase b del piano straordinario di assunzioni (L. 107/2015), che ricordiamo, interessa gli attuali ricorrenti e che si dovrebbe svolgere a metà Settembre.**

Nella presente situazione, si deve pertanto correttamente ritenere che il "periculum in mora" sussiste "in re ipsa", dato che in attesa di una decisione del giudice in via



AVV. ORAZIO URZI
VIA V.GIUFFRIDA, 73
95128 CATANIA
TEL. 095.431942
CELL. 333.5019796

PEC: AVV.ORAZIOURZI@PEC.ORDINEAVVOCATICATANIA.IT

ordinaria, le odierne ricorrenti si vedrebbero precluse la possibilità di essere destinatarie di proposte di nomina in ruolo o di supplenze temporanee.

Tanto determina un pregiudizio professionale e personale, non altrimenti riparabile anche sotto il profilo dell'impossibilità di esprimere e sviluppare la propria professionalità e delle relazioni sociali.

Si tratta evidentemente, di un "danno" che rileva, soprattutto, sotto un profilo strettamente economico.

Per tutto quanto fin qui osservato, sono da ritenere sussistenti entrambi i requisiti necessari per la richiesta di un provvedimento ex. art. 700 c.p.c. sia sotto il profilo del "*fumus boni juris*" sia sotto il profilo del "*periculum in mora*", visto in particolare il pregiudizio grave ed irreparabile per le ricorrenti ove l'Ill.mo Tribunale adito non adottasse il provvedimento urgente che qui viene richiesto, assicurando in tal modo provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito.

Tanto esposto e considerato, le ricorrenti, come sopra rappresentati e difesi,

CHIEDONO

che la S.V. Ill.ma, dato atto della eccezionalità dell'urgenza, Voglia, con decreto inaudita altera parte, ordinare al Ministero, l'inserimento delle ricorrenti nelle graduatorie ad esaurimento della Provincia di Cremona, per la classe di concorso scuola dell'infanzia e scuola primaria (AAAA-EEEE), permettendo alle stesse docenti istanti di accedere al servizio web "istanze online", al momento riservato soltanto ai docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento.

Voglia pure l'Ill.mo Giudice adito accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

IN VIA PRELIMINARE, AUTORIZZARE la notificazione del ricorso:

1) **quanto ai controinteressati evocati in giudizio**, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito *internet* del MIUR;

2) **quanto alle amministrazioni convenute**, mediante consegna di copia all'Avvocatura distrettuale dello Stato anche a mezzo p.e.c. presso milano@mailcert.avvocaturastato.it

In via cautelare si chiede:

Che l'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Cremona, per tutte le ragioni di cui in narrativa, sia in fatto che in diritto, previa disapplicazione c/o revoca e/o annullamento c/o inefficacia del D.M. 235/2014, delle Graduatorie Definitive ad Esaurimento e delle Graduatorie di Istituto dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio



AVV. ORAZIO URZI
VIA V.GIUFRIDA, 73
95128 CATANIA
TEL. 095.431942
CELL. 333.5019796

PEC: AVV.ORAZIOURZI@PEC.ORDINEAVVOCATICATANIA.IT

Ambito Territoriale per la Provincia di Cremona, ovvero di ogni ulteriore atto ritenuto ostativo.

VOGLIA:

1) Disporre l'inserimento con riserva di tutti gli attuali docenti ricorrenti nella terza fascia delle Graduatorie ad Esaurimento della Provincia di Cremona della classe di concorso scuola dell'Infanzia, valida per gli aa. ss. 2014/2017, alla posizione corrispondente al punteggio maturato alla data di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento disposto con D.M. 235/2014, in base ai titoli e ai servizi posseduti e in quella della classe di concorso scuola Primaria della Provincia di Cremona, valida per gli aa. ss. 2014/2017, alla posizione corrispondente al punteggio maturato alla data di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento disposto con D.M. 235/2014, in base ai titoli e ai servizi posseduti, e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione scolastica, in particolare, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Ufficio Ambito Territoriale per la Provincia di Cremona (USR Lombardia - Ufficio XIII – P.zza XX, IV Maggio, 1), ad adottare tutti gli atti necessari, compreso l'inserimento con riserva nelle graduatorie d'istituto, con il punteggio a loro spettante.

Nel merito si chiede:

che l'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Cremona, per tutte le ragioni di cui in narrativa sia in fatto che in diritto, previa disapplicazione e/o revoca e/o annullamento e/o inefficacia del D.M. 235/2014, delle graduatorie definitive ad esaurimento dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio Ambito Territoriale per la Provincia di Milano, ovvero di ogni ulteriore atto ritenuto ostativo,

Voglia:

1) Disporre l'inserimento, senza riserva, di tutti i docenti, attuali ricorrenti, nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento della Provincia di Milano della classe di concorso scuola dell'Infanzia, valida per gli aa.ss. 2014/2017, alla posizione corrispondente al punteggio maturato alla data di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento disposto con D.M. 235/2014, in base ai titoli ed ai servizi posseduti, e in quella della classe di concorso della scuola Primaria della Provincia di Milano, valida per gli aa.ss. 2014/2017, alla posizione corrispondente al punteggio maturato alla data di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento disposto con D.M. 235/2014 in base ai titoli ed ai servizi posseduti, e, per l'effetto condannare l'Amministrazione scolastica, in particolare dell'Ufficio scolastico per la Lombardia – Ambito Territoriale Provincia di Cremona ad adottare tutti gli atti necessari, compreso l'inserimento nelle graduatorie d'istituto in



prima fascia, dove attualmente sono inseriti in seconda fascia, con punteggio a loro spettante.

Con vittorie di spese e compensi.

In via istruttoria, si chiede ordinare all'Amministrazione convenuta l'esibizione e la produzione in giudizio, ex art. 210 c.p.c., l'elenco GAE, per cui è causa e quello aggiornato in vigore, ai fini della esatta individuazione della posizione/punteggio utile per inserimento delle ricorrenti, ovvero ogni altro documento e/o atto amministrativo conseguente e presupposto, utile ai fini del decidere, nonché la produzione dell'elenco nominativo di eventuali controinteressati ai fini dell' eventuale integrazione del contraddittorio. Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre e con ogni ulteriore riserva;

Si producono i seguenti documenti:

- doc. 3) Procura alle liti Copia Beatrice;
- doc. 4) Procura alle liti Copia Cettina;
- doc. 5) Procura alle liti Mazzeo Rosanna;
- doc. 6) Dichiarazione sostitutiva della certificazione reddituale Copia Beatrice;
- doc. 7) Dichiarazione sostitutiva della certificazione reddituale Copia Cettina;
- doc. 8) Dichiarazione sostitutiva della certificazione reddituale Mazzeo Rosanna;
- doc. 9) Diploma magistrale Copia Beatrice;
- doc. 10) Diploma magistrale Copia Cettina;
- doc. 11) Diploma magistrale Mazzeo Rosanna;
- doc. 12) Reclamo in autotutela con contestuale lettera di messa in mora Copia Beatrice;
- doc. 13) Reclamo in autotutela con contestuale lettera di messa in mora Copia Cettina;
- doc. 14) Reclamo in autotutela con contestuale lettera di messa in mora Mazzeo Rosanna;
- doc. 15) Ultimo contratto Copia Beatrice;
- doc. 16) Ultimo contratto Copia Cettina;
- doc. 17) Ultimo contratto Mazzeo Rosanna;
- doc. 18) Modello di richiesta inserimento nel piano straordinario di assunzioni nelle Fasi B e C, di Copia Beatrice;
- doc. 19) Modello di richiesta inserimento nel piano straordinario di assunzioni nelle Fasi B e C, di Copia Cettina;
- doc. 20) Modello di richiesta inserimento nel piano straordinario di assunzioni nelle Fasi B e C, di Mazzeo Rosanna;



AVV. ORAZIO URZI
VIA V.GIUFFRIDA, 73
95128 CATANIA
TEL. 095.431942
CELL. 333.5019796

PEC: AVV.ORAZIOURZI@PEC.ORDINEAVVOCATICATANIA.IT

doc. 21) Guida alle fasi b) e c) del piano straordinario;

doc.22) DM 235/2014;

doc. 23) DPR 25 Marzo 2014 con allegato parere n. 4929/2012 del Consiglio Di Stato;

doc. 24) Sentenza Consiglio di Stato n. 1973/2015;

doc. 25) Legge 175 del 2015;

Dichiarazione di valore

Il sottoscritto Avv. Orazio Urzi dichiara ai fini della normativa sul contributo unificato (L. 488/99), ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 115/2002, la presente causa è di valore indeterminabile ed è esente dal pagamento del contributo unificato in quanto il reddito delle ricorrenti nell'anno 2014 è inferiore a quello previsto per l'esenzione del contributo unificato.

Con osservanza

Catania 18.08.2015

Avv. Orazio Urzi

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.

Il sottoscritto Avv. Orazio Urzi, che assiste, rappresenta e difende i ricorrenti giusta procura in calce dell'atto introduttivo del soprascritto ricorso,

PREMESSO CHE

- Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto dei ricorrenti all'inserimento nelle vigenti graduatorie ad esaurimento per la classe di concorso infanzia e scuola primaria dell'U.S.R. per la Lombardia, Ambito Territoriale per la Provincia di Cremona;
- Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio il ricorso deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente contro interessati, ossia a tutti i docenti che – in virtù dell'inserimento della ricorrente nelle vigenti graduatorie ad esaurimento per la classe di concorso infanzia e primaria – sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dalla ricorrente;

RILEVATO CHE

La notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile, non soltanto in ragione dell'immenso numero dei destinatari, ma soprattutto



AVV. ORAZIO URZI
VIA V.GIUFFRIDA, 73
95128 CATANIA
TEL. 095.431942
CELL. 333.5019796

PEC: AVV.ORAZIOURZI@PEC.ORDINEAVVOCATICATANIA.IT

CONSIDERATO CHE

- La tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;
- L'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 Febbraio 1990, n. 106 “ *Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino potenziale convenuto in un giudizio di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato...*”
- La pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo oneroso per le ricorrenti;
- L'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c. può autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica;
- Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c. la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo dell'amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (ex multis TAR Lazio, Sez. III Bis, ord. N. 9458/2014)

RILEVATO INFINE CHE

Tale forma di notifica continua ad essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo, nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo: http://www.istruzione.it/web/ministere/proclami_/2

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Avvocato

FA ISTANZA

Affinchè Codesto Ill.mo Giudice del Lavoro, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c., con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA AUTORIZZARE

La notificazione del ricorso:

- Quanto ai potenziali controinteressati evocati in giudizio, attraverso la pubblicazione integrale del testo del ricorso sul sito del MIUR;
- Quanto alle amministrazioni convenute, mediate notificazione all'Avvocatura Distrettuale dello Stato

Con Osservanza

Catania li, 18.08.2015



AVV. ORAZIO URZI
VIA V.GIUFFRIDA, 73
95128 CATANIA
TEL. 095.431942
CELL. 333.5019796

PEC: AVV.ORAZIOURZI@PEC.ORDINEAVVOCATICATANIA.IT

Avv. Orazio Urzi



ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Avv. orazio urzi' cod. fiscale RZURZO81A24C351T

procuratore domiciliatario di BEATRICE COPIA C.F. CPO BRC 80C55 C351U, CETTINA COPIA C.F. CPO CTN 76D70 C351I E ROSA ANNA MAZZEO C.F. MZZ RNN 73A68

attesta ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9 bis, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179,

che il ricorso ex artt. 414 c 700 cpc riprodotto nel presente documento informatico è stato estratto dal fascicolo telematico della causa civile iscritta presso il TRIBUNALE ORDINARIO di Catania, li 11/09/2015

(Documento firmato digitalmente)

